

opportuno di far precedere la risoluzione della Camera sull'articolo 5, io non dissento. Vorrei bensì che fosse la sola innovazione fatta a quest'ordine, perchè posso assicurare il signor presidente che ci abbiamo ben pensato prima di adottarlo, e che abbiamo trovato che le nostre deliberazioni camminavano ordinatamente, e non abbiamo verificato nessun urto tra le decisioni che venivano dopo e quelle che avevamo adottate prima.

Tuttavia, dico, come per l'articolo 1 vi sarebbe un'eccezione, io adotterei l'opinione, alla quale presto molto peso, dell'onorevole relatore, e proporrei al signor presidente, se credesse, di far precedere la discussione sul n° 5, salvo a ripigliare nel resto l'ordine delle conclusioni proposte.

PRESIDENTE. Allora io mi atterrò a quanto osserva e desidera la Giunta e aprirò il dibattimento sul n° 5, e quindi attenderò anche che essa esponga a qual altro articolo si debba dare la preferenza, lasciandole tutta la responsabilità di quest'ordine di discussione.

« N° 5. . . Che i funzionari i quali rivestono le due qualità e per amendue di esse sono eleggibili vogliono essere iscritti nell'elenco in quella delle qualità per la quale sono dalla legge meno limitati i seggi nella Camera, e che perciò hanno da iscriversi per la qualità di membri di Consiglio superiore e per quella di segretario generale e non già per quella di professori universitari gli onorevoli Tomati, Sperino, Pateri, Gastaldetti, Manfredi Giuseppe. »

La discussione è aperta.

Il deputato Negrotto ha facoltà di parlare.

NEGROTTA. Ho chiesto la parola per fare alcune osservazioni contro le conclusioni prese dalla maggioranza della Commissione; ed invero all'articolo 97 della legge elettorale politica dicesi: « Non sono eleggibili i funzionari ed impiegati regii aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato. » Si annoverano in seguito le diverse categorie che per brevità tralascierò di riferire.

Al secondo alinea dell'articolo 100 si dice: « Gli impiegati però compresi nei due numeri 4° e 8° dell'articolo 97 non eccederanno mai per ciascuna di esse l'ottavo di quelli che possono essere ammessi nella Camera. Quando il numero degli impiegati di queste due categorie sia superato, si estrarrà a sorte il nome di quelli la cui elezione debb'essere annullata. »

Io credo, o signori, che, secondo la lettera della legge e anche secondo lo spirito della stessa, non sia del tutto fondata in ragione la maggioranza della Commissione. Imperocchè non parmi che colui il quale riveste la qualità di professore non ne sia per questo meno professore, perchè anche un'altra qualità si abbia, di cui al n° 7 dell'art. 97 della legge, onde ne debba venir la giusta conseguenza che, se nello stipendio e nell'impiego è agli altri professori pareggiato, non debba essere diversamente trattato e debba nella categoria che i professori riguarda ritenersi. Ma poi se vi ha nella legge una eccezione, perchè non si dovrà osservare, od in parte solo, per ciò che riguarda i magistrati?

Oltre di ciò, o signori, la maggioranza della Commissione cadde, per ciò che riguarda i membri dei Consigli superiori di sanità, in contraddizione con se stessa; per cui credo possiamo a buon diritto dire non fosse molto ben fondata quando prese questa conclusione.

All'articolo 5 della relazione della Commissione è detto: « Che i funzionari i quali rivestono due qualità, e per amendue di esse sono eleggibili, vogliono essere iscritti nell'elenco in quella delle qualità per la quale sono dalla legge meno limitati i seggi nella Camera, » e che perciò hanno ad

iscriversi, per la qualità di membri di Consiglio superiore e per quella di segretario generale, e non già per quella di professori universitari, gli onorevoli Tomati, Sperino, Pateri, Gastaldetti, Manfredi Giuseppe.

All'articolo 7 della stessa relazione della Commissione si legge: « che non può tenersi in conto d'impiegato compreso nella disposizione dell'articolo 97 della legge elettorale quegli che esercita un pubblico ufficio per il quale non istà allogato nel bilancio dello Stato alcuno stipendio, nè altro compenso di sorta, quali sarebbero appunto: il barone Bettino Ricasoli, il barone Solaroli, luogotenente generale; il conte Francesco Annoni, maggior generale; il cavaliere Giovanni Battista Borelli, medico primario dell'ospedale Mauriziano. »

Or bene, ecco la contraddizione in cui cadde la maggioranza della Commissione; disse all'articolo 7 della sua relazione che non può tenersi in conto d'impiegato compreso nella disposizione dell'articolo 97 della legge elettorale quegli che esercita un pubblico ufficio per il quale non istà allogato nel bilancio dello Stato alcuno stipendio, nè altro compenso di sorta; mentre prima conchiudeva all'articolo 5 della stessa sua relazione che il professore Gastaldetti si dovesse iscriver per la qualità di membro del Consiglio superiore di sanità, ed all'articolo 6 applicava la stessa massima per il professore Bo.

Ma, o signori, se la Commissione ammetteva il principio che non può riputarsi compreso nella disposizione dell'articolo 97 quell'impiegato che non riceve stipendio che sia allogato nel bilancio dello Stato, nè compenso di sorta, il qual principio è incontestabile, come poteva logicamente concludere che i professori Bo e Gastaldetti dovessero comprendersi nella categoria 7 dell'articolo 97, mentre, quali membri del Consiglio superiore di sanità, non percepiscono stipendio di sorta?

Parmi per questo fatto provata la contraddizione a cui accennava, e che gli onorevoli Bò e Gastaldetti non possano assolutamente alla categoria 7 dell'articolo 97 collocarsi, ma bensì all'8 di quest'articolo.

Io non mi addentrerò più a lungo in questa discussione.

Vediamo ora se l'interpretazione data alla legge dalla Commissione sia secondo lo spirito di essa.

Parmi, o signori, che dall'aver voluto che del quinto del numero totale dei deputati potesse solo l'ottavo ritenersi eletto fra coloro di cui ai n° 4° e 8° dell'art. 97, possa inferirsene che per le considerazioni che seguono non abbia voluto il legislatore torre dal seggio di magistrato o di professore quelli uomini, dei quali tanto si sente la necessità, sia per l'amministrazione della giustizia come per la diffusione dell'istruzione.

Ora mi direte, o signori: perchè argomentate in tal modo? Io argomento così, perchè credo che sia stata intenzione precisa del legislatore d'introdurre questa clausola nella legge, per evitare in avvenire l'inconveniente avvenuto nella Corte d'appello di Casale, dove, essendo stati eletti deputati molti consiglieri, non si sono più potute formare quelle classi che sono prescritte, epperò si dovette formare una classe provvisoria; e nel tempo stesso per antivenire alle assenze delle cattedre universitarie.

Io dunque credo che il vero motivo, per cui il legislatore ha introdotto questa disposizione, sia quello da me accennato; epperò prego la Camera di respingere le conclusioni della maggioranza della Commissione; maggioranza che, come si scorge dalla relazione, è ben minima, in quanto che non fa che di cinque contro due.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

MELLANA. Rispondo all'onorevole preopinante che, se in